CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

ORDINANZA N. 104 del 14/11/2023

Oggetto:	**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA PROROGA DELL'AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER PREVENZIONE PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA E L'AMBIENTE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI.**

PREMESSO

CHE con contratto, con numero di repertorio n° 4 del 30.04.2018, registrato a Cosenza il giorno 08.05.2018 al N° 4527 Mod. 1°T, stipulato tra il responsabile del servizio manutenzione del Comune di Montalto Uffugo e il rappresentante legale - procuratore della Ditta Calabra Maceri s.p.a. si convenivano le reciproche obbligazioni per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale.

CHE il contratto de quo risulta in scadenza alla data del 30 aprile 2023

CHE il Responsabile del Servizio manutenzione ha comunicato la necessità dell'attivazione della proroga , nelle more della definizione della procedura di gara per il nuovo affidamento,per scongiurare rischi igienico -ambientali

CHE con Ordinanza n°24 del 28.04.2023 si ordinava alla **Ditta Calabra Maceri s.p.a.** di proseguire il servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale alle stesse condizioni e patti retraibili dal capitolato speciale d'appalto e dal contratto, repertorio n° 4 del 30.04.2018, registrato a Cosenza il giorno 08.05.2018 al N° 4527 Mod. 1°T,e successive modifiche ove intervenute ed in presenza dei medesimi presupposti legittimanti, per la **durata massima** di sei mesi, reiterate per un periodo non superiore a diciotto mesi, con decorrenza dal **01/05/2023.**

CHE ad oggi non risulta ancora espletato il procedimento di gara ed il Responsabile del servizio tecnico manutentivo ha reso nota l'esigenza di ulteriore proroga, nel rispetto dei termini di Legge

TANTO PREMESSO

VISTO che con il decreto legislativo 36/2023 il dlgs 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023 ed ai sensi dell'art 229 comma 1 del citato dlgs 36/2023

PRESO ATTO che sempre il su detto art 229 recita quanto segue :

le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i

bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

PRESO ATTO dell' esigenza di una revisione generale degli atti di gara al fine di accertare la conformità dei redigendi elaborati di gara alla normativa sopravvenuta

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, ha ritenuto legittimo il ricorso all'istituto della ordinanza contingibile ed urgente,precisando in proposito che *"...deve ritenersi legittimo il ricorso allo scopo all'istituto della ordinanza contingibile ed urgente, finanche laddove il Comune non si sia tempestivamente attivato per la indizione della gara per l'affidamento di tale servizio, in quanto la situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente connesse alla gestione dei rifiuti, non fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure, legittimano comunque il Sindaco all'esercizio dei poteri extra ordinem riconosciutigli dall'ordinamento giuridico e, di fronte all'urgenza di provvedere, non rileva affatto chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere...*

PRESO ATTO infatti che l'eventuale interruzione del servizio di igiene urbana comporterebbe intuibili gravissime conseguenze dannose sia sul piano igienico-sanitario, e sia su quello ambientale, oltre che sulla vita dei cittadini, a prescindere dalla circostanza che l'urgenza sia addebitabile a inerzia o negligenza dell'amministrazione appaltante.

ACCERTATO altresì che l'esecuzione del servizio, disposta in forza di ordinanza contingibile ed urgente, possa aversi ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto originario e successive modifiche

RICHIAMATO l'art 191 del dlgs 152/2006 ai sensi del quale il Sindaco può emettere, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire la gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

PRESO ATTO infatti che i presupposti indefettibili per l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006 sono:

l'**urgenza**, da intendersi quale impossibilità di differire l'intervento in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente;

la **contingibilità** intesa come urgente necessità di provvedere per far fronte, con efficacia ed immediatezza, a situazioni non prevedibili di pericolo attuale od imminente per la tutela di interessi pubblici rilevanti;

l'**impossibilità di provvedere altrimenti** atteso che il potere di ordinanza è esercitabile solo in mancanza di strumenti ordinari idonei ad affrontare l'emergenza e non può essere utilizzabile per risolvere situazioni di fatto che, per il loro carattere prevedibile e non eccezionale, avrebbero potuto essere affrontate con gli ordinari strumenti a disposizione dell'Amministrazione.

PRECISATO che il citato art 1911 prevede al comma 4

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

CONSIDERATO infatti che al momento non si è provveduto all'espletamento del nuovo appalto per le motivazioni su esposte e conseguentemente si rende necessaria la proroga dell'ordinanza n°24/2023 nei confronti dell'attuale gestore per la **durata massima** di *"un periodo non superiore a 18 mesi sei mesi"* e quindi fino al mese di **maggio 2024**

ACQUISITA la disponibilità della Ditta Calabra Maceri s.p.a. a proseguire il servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale alle stesse condizioni e patti retraibili dal capitolato speciale d'appalto e dal contratto, repertorio n° 4 del 30.04.2018, registrato a Cosenza il giorno 08.05.2018 al N° 4527 Mod. 1°T,e successive modifiche ove intervenute ed in presenza dei medesimi presupposti legittimanti.

VISTI il dlgs 152/2006- l'art 50 del dlgs 267/2000 – lo Statuto comunale

ORDINA

Alla **Ditta Calabra Maceri s.p.a.** di proseguire il servizio di raccolta differenziata su tutto il

territorio comunale alle stesse condizioni e patti retraibili dal capitolato speciale d'appalto e dal contratto, repertorio n° 4 del 30.04.2018, registrato a Cosenza il giorno 08.05.2018 al N° 4527 Mod. 1°T,e successive modifiche ove intervenute ed in presenza dei medesimi presupposti legittimanti, per la **durata massima** di ulteriori **sei mesi,** , con decorrenza dal **01/11/2023 fino al 01.05.2024**

PRECISA

CHE ai sensi dell'art 191 del dlgs 152/2006, il Sindaco può emettere, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire la gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

DEMANDA

Al responsabile del Servizio di procedere all'emanazione degli atti consequenziali in conformità delle disposizioni in materia di appalti pubblici e contratti collettivi nazionali, dando atto che in presenza di nuovo aggiudicatario, a seguito di regolare gara d'appalto, gli effetti della presente ordinanza si considerano cessati ad ogni effetto di legge.

DISPONE

La presente ordinanza venga notificata alla Ditta Calabra Maceri s.p.a. in persona del proprio legale rappresentante e procuratore, nonché al Responsabile del Servizio manutenzione e venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale dell'Ente,
Manda copia della presente ordinanza:
Prefettura di COSENZA;
Questura di COSENZA;
Comando Compagnia Carabinieri di Montalto Uffugo;
Polizia Municipale.

FA PRESENTE

CHE il responsabile del procedimento è il Dott. Mirco Taranto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio manutenzione.
CHE ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l.r. 10/91 si precisa che chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente provvedimento ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Calabria entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso al T.A.R. Calabria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 31.10.2023



Il Sindaco
F.to AVV. PIETRO CARACCIOLO

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.